



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

ORDINANZA N. 38 DEL 28/10/2019

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SULLE STRADE COMUNALI NEL PERIODO INVERNALE - DAL 15 NOVEMBRE 2019 AL 15 APRILE 2020.

Il Responsabile del Settore

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Considerato che, al fine di tutelare prioritariamente la pubblica incolumità, in attuazione della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1580 del 16.01.2013, si ritiene opportuno prescrivere che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transitano nel periodo invernale sulla rete viaria di competenza di questo Ente (sia extraurbana che interna ai centri abitati), siano muniti di pneumatici invernali, ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiacci;

Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;

Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1580 del 16.01.2013;

Vista la Circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. 24783_1049 del 17/01/2014;

Visto il D.Lgs. 30.04.92 n. 285 - Nuovo Codice della Strada ;

Visto il D.P.R. n. 495/1992 - Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

Visto l' art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo **DAL 15 NOVEMBRE 2019 AL 15 APRILE 2020** transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente, sia extraurbana che interna ai centri abitati, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2".

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale di cui all' art. 122 del D.P.R. n. 495/1992 e la pubblicazione all' Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell' Ente.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza, la cui inosservanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall' art. 6, comma 4, lettera e) e dal comma 14 del C.d.S., ovvero dall' art 7, comma 1, lettera a) e dal comma 14 del C.d.S.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della regione Emilia Romagna, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992.

Montefiorino, li 28/10/2019

Il Responsabile del
Settore II - Tecnico
Maurizio Paladini / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente